CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIRCCINIO DI FORMAZIONE E CRIENTAMENTO DEGLI STUDENTI TRA	
Il Dipartimento di Ingegneria (indicare se trattasi di altra struttura didattica) dell'Univer-	
sità degli Studi di Perugia, P.IVA 00448820548, rappresentato dal Direttore, Prof. Ermanno	
Cardelli, nato a Perugia (PG) il 29/08/1955, nel seguito denominata "Soggetto Promotore"	
E	
, nel seguito denominato "Soggetto Ospitante",	
PREMESSO CHE	
THE BOOK CIE	
legge 24.06.1997, n. 196 consente ai soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), di	
promuovere attività di tirocinio di formazione e orientamento a beneficio di coloro che abbiano	
assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31.12.1962, n. 1859; il Decreto del Ministero	
del Lavoro del 25.03.1998, n. 142 prevede che i tirocini di cui trattasi si svolgano previa	
stipulazione di apposite convenzioni tra l'Università, in qualità di ente promotore, e le	
aziende o enti ospitanti; il D. M. 270/2004, all'art. 10, comma 5, lettera d), annovera tra le	
attività formative indispensabili per il conseguimento degli obiettivi formativi dei corsi di	
studio anche attività finalizzate all'acquisizione di ulteriori conoscenze utili per l'inseri-	
mento nel mondo del lavoro mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo	
di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di	
cui al Decreto del Ministero del Lavoro del 25.03.1998, n. 142;il D. M. 270/2004, all'art. 10,	
 comma 5, lettera e), annovera nelle ipotesi di cui all'art. 3 comma 5, attività formative	
relative agli stage ed ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti	
pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali,	
sulla base di apposite convenzioni;	
CONVENCONO QUANTO SEGUE:	
CAVERGANO QUENTO DEGUE.	
Art. 1 (Oggetto)	

1. Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 il Soggetto Ospitante si impegna	
ad accogliere presso le sue strutture gli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale,	
ad accognere presso le sue strutture gli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale,	
delle Scuole di Specializzazione, dei Master e dei Corsi di Perfezionamento istituiti dal	
Dipartimento in tirocinio di formazione e orientamento, previa valutazione dell'oggettiva pos-	
sibilità di inserimento, anche sulla base dell'eventuale analisi del Curriculum Vitae del	
candidato.	
2. La tipologia dei tirocinanti accolti viene stabilita concordemente dalle Parti nel rispetto	
delle previsioni dell'ordinamento didattico del corso di studio e del limite numerico dei	
tirocinanti in base al numero di dipendenti a tempo indeterminato, così come previsto dall'art.	
1, comma 3 del D.M. 142/98.	
Art. 2 (Natura, durata del tirocinio e progetto formativo)	
1. Il Tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della	
legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro e il Soggetto Ospitante non ha alcun	
obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.	
2. La durata del tirocinio non può eccedere i dodici mesi (ventiquattro mesi nel caso di	
soggetti portatori di handicap).	
3. Per ogni tirocinante accolto presso il Soggetto Ospitante, il Dipartimento cura la predi-	
sposizione di un progetto formativo che deve necessariamente prevedere: i dati anagrafici	
dello studente tirocinante; il nominativo del tutore aziendale e del tutore didattico; gli	
obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza	
presso le strutture del Soggetto ospitante; la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio;	
le strutture dell'azienda/ente (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il	
tirocinio; gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e responsabilità civile.	
4. Il progetto formativo deve essere sottoscritto da entrambe le parti e firmato per presa	

visione e accettazione dallo studente prima dell'inizio del tirocinio. Per il Soggetto Promotore	
il progetto formativo deve essere sottoscritto dal Direttore del Dipartimento.	
Art. 3 (Tutore didattico e tutore aziendale)	
1. Per ogni tirocinante, il Dipartimento nomina un tutore didattico con il compito di identi-	
ficare gli obiettivi formativi da persequire durante il periodo di tirocinio/stage, curare la	
programmazione del tirocinio e valutarne lo svolgimento dal punto di vista didattico e	
dell'eventuale attribuzione dei relativi crediti formativi.	
2. Il Soggetto Ospitante provvede alla nomina di un tutore aziendale a cui è affidata la	
responsabilità dell'inserimento del tirocinante in azienda, nonché il compito di istruirlo,	
anche in relazione ai trattamenti di dati personali o particolari che potrà trattare e il	
compito di vigilare affinché il tirocinio sia svolto nei limiti e con l'osservanza degli	
obblighi di cui al successivo art. 4.	
Art. 4 (Obblighi del tirocinante)	
1. Durante lo svolgimento del Tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a	
svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, a rispettare le norme	
in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e a mantenere la necessaria	
riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi	
produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del Tirocinio.	
2. In particolare, il soggetto promotore si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, all'in-	
termo del progetto formativo, una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'obbligo di:	
svolgere le attività oggetto del tirocinio, stabilite dal soggetto promotore e previste dal	
progetto formativo e di orientamento; rispettare le indicazioni del tutore aziendale e del	
tutore didattico; frequentare l'Azienda/Ente ospitante nei tempi e con le modalità previste	
dal progetto formativo, rispettando gli orari e l'ambiente di lavoro, le regole e i modelli di	

comportamento aziendali concordati; compilare il registro presenze e consegnarlo alla Presi-	
denza del Corso di Studio di afferenza a fine tirocinio; segnalare al tutore aziendale e al	
Dipartimento eventuali infortuni; rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute	
sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento all'art. 20 del D.Igs 81/08; mantenere la	
necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a	
processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio; trattare i dati	
personali o delle categorie particolari, previste agli artt. 9 e 10 del R. UE. 679/2016, secondo	
le istruzioni ricevute dal soggetto ospitante, titolare di tali dati.	
3. Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o	
interesse dell'Azienda/Ente ospitante, questa potrà, previa informazione scritta alla Diparti-	
mento, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.	
4. Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo da parte del tirocinante, lo	
stesso è tenuto a darne comunicazione scritta al Dipartimento e all'azienda/ente ospitante,	
con congruo preavviso.	
Art. 5 (Obblighi in materia di assicurazione, sicurezza del lavoro e comunicazioni)	
1. L'Università garantisce la copertura assicurativa del tirocinante contro gli infortuni sul	
lavoro presso l'INAIL, con la speciale forma della copertura assicurativa per conto dello Stato	
(D.P.R. 9/4/1999 n.156), nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative	
operanti nel settore.	
2. In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto Ospitante si impegna	
a segnalare tempestivamente l'evento al Corso di Studio di afferenza del tirocinante e a	
trasmettere relativa documentazione per consentire al Soggetto Promotore di effettuare le	
relative denunce nei termini previsti dalla legge.	
3. Il Soggetto Ospitante si impegna a garantire che il tirocinio si svolga presso strutture	
aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici ecc.) che rispettino le vigenti disposizioni	

normative in tema di prevenzione incendi, igiene e sicurezza del lavoro, garantendo, in parti-	
D.Lgs. 81 del 9 Aprile 2008.	
4. Il Soggetto Ospitante si impegna inoltre ad assolvere a tutti gli obblighi indicati dal D.	
Igs 81/2008 con particolare riguardo al Titolo I, Capo III, sez. IV "Formazione, informazione	
e addestramento", sezione V "Sorveglianza sanitaria" per i casi eventualmente previsti (pre-	
senza di rischi specifici), e al Titolo III, Capo II "Uso dei dispositivi di protezione	
individuali".	
1. La presente convenzione avrà una durata di 5 anni a decorrere dalla data di stipula, mentre	
il rinnovo dovrà essere espressamente convenuto.	
2. E' fatta salva per le parti la disdetta da comunicare con un preavviso minimo di 6 mesi. In	
tal caso, i Soggetti si impegnano al completamento dei rapporti di tirocinio in essere.	
Art.7 (Trattamento dei dati)	
1. Il Sognetto promotore e il Soggetto ospitante si impegnano reciprocamente a richiedere,	
presente Convenzione in conformità ai principi, alle misure di sicurezza e agli obblighi imposti	
dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dal D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n.	
101/2018, esclusivamente per i soli adempimenti e attività inerenti la stipula della Convenzione	
e ad essa conseguenti.	
2. Si impegnano altresì a non trasferire o trattare i dati al di fuori dei territori di	
applicazione del R. IF 679/2016 e a cancellare i dati personali del personale dell'altra Parte	
da essa trattati nel momento in cui non saranno più necessari per le iinalita per le quali sono	
stati raccolti e trattati, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione previsti dalla	
normativa vigente.	
	colare, che i locali, le attrezzature e le strumentazioni siano ichnee e adequate ai sensi del D.Igs. 81 del 9 Aprile 2008. 4. Il Soggetto Ospitante si impegna inoltre ad assolvere a tutti gli obblighi indicati dal D. Igs 81/2008 con perticolare riguardo al Titolo I, Capo III, sez. IV "Formazione, informazione e addestrumento", sezione V "Sorveglianza sanitaria" per i casi eventualmente previsti (presenza di rischi specifici), e al Titolo III, Capo III "Uso dei dispositivi di protezione individuali". Art. 6 (Eunata della convenzione e recesso) 1. La presente convenzione avrà una durata di 5 arni a decorrere dalla data di stipula, mentre il rinnovo dovrà essere espressamente convenuto. 2. E' fatta salva per le parti la disdetta da comunicare con un presvviso minimo di 6 mesi. In tal caso, i Soggetti si impegnano al completamento dei rapporti di tirocinio in essere. Art. 7 (Trattamento dei dati) 1. Il Soggetto promotore e il Soggetto espitante si impegnano reciprocamente a richiedere, trattare e custodire i dati personali dei soggetti incaricati di gestire l'essourione della presente Convenzione in conformità ai principi, alle misure di sicurezza e agli diblighi imposti dal Regolamento UE n. 679/2016 (GEFR) e dal D.Igs. n. 196/2003, come modificato dal D.Igs. n. 101/2018, esclusivamente per i soli adempimenti e attività inerenti la stipula della Convenzione e ad essa consequenti. 2. Si impegnano altresi a non trasferire o trattare i dati al di fuori dei territori di applicazione del R. UE 679/2016 e a cancellare i dati personali del personale dell'altra Parte da essa trattati nel momento in cui non saramo più necessari per le finalità per le quali scoo stati recolti e trattati, fatti salvi eventuali diblighi di conservazione previsti dalla

3. Ciascuna Parte si impegna a collaborare con l'altra Parte per il rispetto di quanto previsto	
dagli artt. 33 e 34 del GDPR e per il rispetto dei diritti degli interessati.	
4. Agli interessati di ciascuna Parte sono garantiti i diritti previsti dagli artt. 15-21 del	
GDPR, ovvero quello di accesso al trattamento, nonché quello di ottenere l'aggiornamento, la	
rettifica, l'integrazione, la limitazione, la portabilità, la cancellazione dei dati trattati	
in violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al trattamento. Tali diritti potranno	
essere esercitati all'indirizzo <u>rpd@unipg.it</u> per i trattamenti effettuati dal Soggetto Promo-	
tore e all'indirizzo per i trattamenti effettuati dal Soggetto Ospi-	
tante.	
5. Con esclusivo riferimento ad alcune delle attività previste dalla presente Convenzione, il	
Soggetto Ospitante (Responsabile del trattamento) tratterà i dati personali e i curriculum	
vitae degli studenti per conto del Soggetto Promotore (Titolare del trattamento), sulla base	
di un atto di nomina a Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del	
Regolamento UE ricordato, che lo stesso si impegna ad accettare. Per lo svolgimento di altre	
attività e relativi trattamenti di dati personali, il Soggetto Ospitante si configura autonomo	
Titolare del trattamento, sia nei confronti del Soggetto Promotore che nei confronti dei	
soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti, ai sensi dell'articolo 4, nr. 7) del	
GDPR. Ai sensi del comma 1 art.2 - quaterdecies del D.Igs. 101/2018, la sottoscrizione dell'atto	
di nomina viene effettuata, per il Titolare, dal Direttore del Dipartimento di afferenza del	
tirocinante.	
Art. 8 (Foro competente)	
1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpreta-	
zione, all'esecuzione e/o alla validità della presente convenzione, il foro competente ed	
esclusivo è quello di Perugia.	
	1

2. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla	
legislazione vigente in materia.	
Art. 9 (Stipula, oneri fiscali e spese di registrazione)	
Art. 9 (Stipula, oneri fiscali e spese di registrazione)	
1. Nei casi previsti, la presente convenzione, è firmata digitalmente ai sensi dell'art.15,	
comma 2 bis, della legge 241/1990. Essa è soggetta ad imposta di bollo sin dall'origine, che	
verrà assolta in parti uguali virtualmente o mediante versamento con modello F23.	
2. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986	
n. 131 tariffa parte II, art. 4, con spese a carico della parte richiedente.	
Perugia,	
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA	
Il Direttore	
II Directore	
Prof. Ermanno Nome Cognome Cardelli	
nome azienda	
Il legale rappresentante	
nate ognate	
	1